

Sent. 29/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 218 c.g.c.

con il ricorso in ottemperanza n. 79965 del registro

di segreteria, dalla Sig.ra XX,

nata a omissis il omissis rappresentato e

difeso dall'Avv. Bruno Aguglia elettivamente

domiciliata in Roma Via Fabio Massimo n.9 presso lo

studio del legale dichiaratosi antistatario;

Contro

- INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

con sede legale in Roma, rappresentato e difeso nel

presente giudizio dall'avv. Andrea Botta

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare

Beccaria n.29;

per l'ottemperanza della sentenza n.280/2021

della Sezione giurisdizionale per il Lazio;

Vista la sentenza n.280/2021 della Sezione

giurisdizionale per il Lazio che non risulta

appellata;

Vista l'ordinanza n.132/2023 di questa Sezione;

Uditi all'udienza odierna le parti, avv. Aguglia per

la ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Parte ricorrente rappresenta che con la sentenza

n. 280/2021 della Sezione giurisdizionale per il

Lazio, emessa il 24.3.2021 nel giudizio n. 73651 e

pubblicata il 29.3.2021, definitivamente

pronunciando, il Giudice aveva accolto il ricorso,

riconoscendo il diritto della Sig.ra XX

alla maggiorazione contributiva prevista

dall'art. 13 della legge 257/1992 e condannando

l'INPS al ricalcolo della pensione, con la predetta

maggiorazione per tutto il periodo dell'esposizione

all'amianto, oltre interessi e rivalutazione secondo

il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla

pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002, con

decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo

sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese

legali al legale antistatario.

La sentenza risulta passata in giudicato ed alla data del deposito del ricorso odierno non risulta sia stata data esecuzione, se non per il pagamento delle spese legali, nonostante vari accessi e solleciti alla sede competente di Rieti.

2. Pertanto, la sig.ra XX ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 218 c.g.c. per l'ottemperanza della sentenza, chiedendo di disporre ogni misura, compresa la nomina di un commissario ad acta, per l'integrale esatta esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, con condanna dell'INPS anche al pagamento delle spese e competenze (oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

3. L'INPS si è costituito rappresentando che il procedimento relativo alla esecuzione della sentenza è in corso e che l'Ufficio territorialmente competente sta provvedendo ad eseguire la sentenza che ha riconosciuto il diritto alle maggiorazioni su pensione previste dall'art. 13 della legge 257/1992.

Ha riferito che, poiché l'INPS è ordinatore secondario di spesa, la sede territoriale -con pec del 31/03/2022 (e con successivo sollecito del

14/09/2023)- ha richiesto al MEF (non parte in causa)

l'applicazione della sentenza, in particolare ha chiesto di provvedere, quale ordinatore primario della spesa, al ricalcolo della pensione in pagamento, maggiorando il periodo di esposizione all'amianto.

4. Con ordinanza n.132/2023 in data 27-9-2023 è stato disposto il rinvio all'odierna udienza, in attesa del provvedimento satisfattivo in corso di predisposizione.

5. Con nota del 13 gennaio 2024, l'INPS ha riferito che il MEF, ordinatore primario della spesa, nella persona del direttore dell'Ufficio investito dall'INPS della questione, ha declinato la propria competenza con pec del 20-9-2023, senza indicare l'ufficio competente.

6. All'udienza odierna le parti si sono riportate agli scritti difensivi.

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. L'odierno ricorso è proposto per l'ottemperanza di sentenza passata in giudicato. Orbene, in base all'articolo 217 comma 2 del codice di giustizia

contabile, il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali, non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello.

9. Con la sentenza della quale si chiede

l'ottemperanza era espressamente riconosciuto il diritto alla maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13 della Legge 257/1992, e la condanna l'INPS al ricalcolo della pensione con la predetta maggiorazione per tutto il periodo di esposizione, e sulle somme dovute dovevano essere calcolati gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo. L'esatta quantificazione era rimessa alla competenza dell'Istituto.

10. Ciò posto, nell'odierna fattispecie risulta agli atti di causa che la sentenza n. 280/2021 è passata in giudicato, e che la citata sentenza di questa Sezione è tuttora ineseguita. L'INPS, che a seguito del ricorso in ottemperanza ha investito della questione l'amministrazione di appartenenza al

momento del collocamento a riposo, ma dopo la denegata competenza dell'ufficio ministeriale con il quale aveva interloquito, non si è neppure ulteriormente prodigato nel rintracciare l'eventuale ufficio del MEF che potesse rielaborare il trattamento pensionistico, ovvero non ha operato direttamente la riliquidazione spettante.

11. Tutto ciò premesso, constatata in base agli atti di causa la mancata esecuzione della sentenza in epigrafe, va ordinato all'INPS di adottare tutti gli atti necessari alla liquidazione ed al successivo pagamento di quanto dovuto, in favore di XX, come disposto nella sentenza passata in giudicato, di cui si chiede l'ottemperanza.

Essendo trascorso un notevole lasso di tempo dalla sentenza del maggio 2021 ed anche dal successivo atto di diffida, si concede all'INPS, per l'esatto adempimento di quanto disposto con la predetta sentenza n. 280/2021, un termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione. Entro i successivi 5 giorni il provvedimento adottato deve essere notificato all'odierna ricorrente. Al provvedimento di

liquidazione di cui sopra, deve seguire entro i successivi 15 giorni la corresponsione di quanto dovuto, oltre accessori di legge.

È nominato sin d'ora, in caso di infruttuosa scadenza dei termini assegnati dal Giudice all'Amministrazione convenuta, in ciascuna fase (liquidazione e pagamento), il Commissario ad acta nella persona del Dirigente generale p.t. della Direzione regionale Lazio, perché provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni, direttamente o mediate delega, agli adempimenti prescritti, dando tempestiva comunicazione a questo Giudice dell'attività svolta. Condanna l'INPS al pagamento delle spese in favore legale antistatario della parte ricorrente, liquidandole complessivamente in € 1.000 (mille//00). Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni eccezione reietta,

- accoglie il ricorso in ottemperanza e per l'effetto
- ordina all'INPS convenuta di adottare tutti gli atti necessari alla liquidazione ed al successivo

pagamento di quanto dovuto, in favore di XX,

come disposto nella sentenza

n.280/2021, passata in giudicato, entro i termini di

cui in parte motiva.

-In caso di persistente inerzia dell'INPS oltre i

termini predetti, nomina sin d'ora il Commissario ad

acta nella persona del Dirigente generale p.t. della

Direzione regionale Lazio, perché provveda

direttamente ovvero mediante un funzionario da

quest'ultimo delegato per l'esecuzione, secondo

quanto specificato in parte motiva, dando tempestiva

comunicazione a questo Giudice dell'attività svolta.

-Condanna l'INPS a rifondere le spese legali

all'antistatario Avv. Bruno Aguglia

(GGLBRN44P17D969C), che liquida complessivamente in

€ 1.000 (mille//00). Nulla per le spese di giudizio.

-Dispone che la presente sentenza, a cura della

Segreteria della Sezione, venga comunicata alle parti

e al Commissario ad acta, individuato come sopra.

Da mandato alla segreteria di provvedere agli

adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17

gennaio 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA